

Unione montana Dal Tobbio al Colma - Bosio (Alessandria)
Statuto Unione Montana dal Tobbio al Colma

UNIONE MONTANA
DAL TOBBIO AL COLMA
Bosio (Al)

STATUTO

INDICE

CAPO I - PRINCIPI E NORME FONDAMENTALI

- Art. 1 - COSTITUZIONE E SCOPO DELL'UNIONE MONTANA
- Art. 2 - DENOMINAZIONE E SEDE
- Art. 3 - PRINCIPI DELLA PARTECIPAZIONE
- Art. 4 - DISPOSIZIONI PER L'ESERCIZIO IN FORMA ASSOCIATA DELLE FUNZIONI E DEI SERVIZI

CAPO II - ORGANI DI GOVERNO

- Art. 5 - ORGANI DI GOVERNO DELL'UNIONE
- Art. 6 - COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO
- Art. 7 - SEDUTA DI INSEDIAMENTO DEL CONSIGLIO
- Art. 8 - COMPETENZE DEL CONSIGLIO
- Art. 9 - FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO
- Art.10 - STATUS DEI CONSIGLIERI
- Art. 11 - DURATA IN CARICA DEI CONSIGLIERI E CAUSE DI INELEGGIBILITÀ O DI INCOMPATIBILITÀ
- Art. 12 - SOSTITUZIONE DEI CONSIGLIERI
- Art. 13 - COMMISSIONI CONSILIARI
- Art. 14 - ELEZIONE DEL PRESIDENTE
- Art. 15 - COMPETENZE DEL PRESIDENTE

- Art. 16 - CESSAZIONE DALLA CARICA
- Art. 17 - COMPOSIZIONE ED ELEZIONE DELLA GIUNTA
- Art. 18 - FUNZIONAMENTO E COMPETENZE DELLA GIUNTA

CAPO III - ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO

- Art. 19 - PRINCIPI GENERALI
- Art. 20 - REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE E DOTAZIONE ORGANICA

CAPO IV – ORDINAMENTO FINANZIARIO E CONTABILE

- Art. 21 - PRINCIPI GENERALI
- Art. 22 - FINANZE DELL'UNIONE
- Art. 23 - BILANCIO E PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA
- Art. 24 - CONTROLLI INTERNI.
- Art. 25 - RENDICONTO DI GESTIONE
- Art. 26 - REVISORE DEI CONTI
- Art. 27 - SERVIZIO DI TESORERIA
- Art. 28 - PATRIMONIO

CAPO V - DURATA, RECESSO E SCIoglIMENTO

- Art. 29 - DURATA DELL'UNIONE
- Art. 30 - RECESSO DEL COMUNE
- Art. 31 - EFFETTI E ADEMPIMENTI DERIVANTI DAL RECESSO
- Art. 32 - SCIoglIMENTO DELL'UNIONE

CAPO VI - MODIFICHE STATUTARIE

- Art.33 - MODIFICHE STATUTARIE

CAPO VII - NORME TRANSITORIE E FINALI

- Art. 34 - ATTI REGOLAMENTARI
- Art. 35 – MODIFICHE ALLA COMPOSIZIONE DELL'UNIONE MONTANA
- Art. 36 – NORMA TRANSITORIA

- Art. 37 – RINVIO

- Art. 38 – ENTRATA IN VIGORE

CAPO I - PRINCIPI E NORME FONDAMENTALI

ARTICOLO 1 – COSTITUZIONE E SCOPO DELL’UNIONE MONTANA

1 - I Comuni di Belforte Monferrato, Bosio, Casaleggio Boiro, Lerma e Montaldeo ai sensi dell’articolo 32 del Decreto legislativo n. 267/2000 e degli articoli 12 e 13 della Legge Regionale n. 11/2012, costituiscono nel 2013 una Unione Montana di Comuni alla quale aderiscono nel 2014 i Comuni di Cremolino, Molare, Mornese e Tagliolo Monferrato e nel 2021 aderisce il Comune di Silvano d’Orba. L’Unione Montana dal Tobbio al Colma di seguito indicata per brevità Unione Montana o Unione, secondo le norme del presente Statuto, è costituita per la gestione di una pluralità di funzioni e servizi di competenza dei Comuni medesimi.

2 - L’Unione Montana è un Ente locale dotato di personalità giuridica pubblica e autonomia statutaria che opera nel territorio coincidente con quello dei Comuni che la costituiscono secondo i principi fissati dalla Costituzione, dal diritto comunitario e dalle norme statali e regionali.

3 - Ai sensi del comma precedente l’Unione Montana può esercitare a seguito di trasferimento da parte dei Comuni:

- Le funzioni fondamentali dei Comuni così come individuate dalla legislazione nazionale;
- Le specifiche competenze di tutela e promozione della montagna attribuite, in qualità di agenzia di sviluppo, in attuazioni alle disposizioni di cui all’articolo 44, comma secondo, della Costituzione e della normativa in favore dei territori montani,
- Le funzioni relative agli interventi speciali per la montagna;
- Le altre funzioni ed i servizi ad essa conferite dai Comuni;
- Le funzioni già attribuite alle Comunità Montane ed a essa conferite dai Comuni.

L’Unione può altresì esercitare le ulteriori funzioni che le vengano conferite dalla Regione e dalla Provincia.

4 – L’Unione denominata “DAL TOBBIO AL COLMA” esercita per conto dei Comuni partecipanti le funzioni (con i relativi servizi di competenza) di:

- 1- catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente;
- 2- attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi;
- 3 - polizia municipale e polizia amministrativa locale;
- 4 - statistica

- 5 - edilizia scolastica, organizzazione e gestione dei servizi scolastici.
- 6 - organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i servizi di trasporto pubblico comunale;
- 7 - Progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini;
- 8 - Pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale;

5 - Le deliberazioni dell'organo consiliare strettamente riguardanti il governo delle funzioni e dei servizi trasferiti dai Comuni aderenti, per essere approvate, debbono riportare il voto favorevole del Consiglio dell'Unione.

6 - Ulteriori funzioni e servizi da trasferire all'Unione dovranno essere votati favorevolmente da tutti i Consigli Comunali dei singoli Comuni aderenti.

7 - Coerentemente con l'esercizio delle funzioni e dei servizi di cui al comma 4, l'Unione persegue lo scopo di: garantire l'efficacia, l'efficienza e l'economicità della propria azione; promuovere lo sviluppo socio-economico e la tutela del proprio territorio; cooperare con i propri Comuni per migliorare le condizioni di vita dei propri cittadini e per fornire loro livelli adeguati di servizio, nonché operare per superare gli svantaggi causati dall'ambiente montano e dalla marginalità del proprio territorio, proseguendo l'opera già intrapresa dalla disciolta Comunità Montana.

8 - All'Unione Montana possono aderire altri Comuni. Il Consiglio del Comune che intende far parte dell'Unione delibera la volontà di aderire, dichiarando la disponibilità a compartecipare alle spese generali dell'Unione, ivi compresa una eventuale quota di remunerazione di costi iniziali.

L'adesione del nuovo Comune deve essere approvata favorevolmente dal Consiglio dell'Unione.

ARTICOLO 2 - DENOMINAZIONE E SEDE

1 - L'Unione assume la denominazione di "UNIONE MONTANA DAL TOBBIO AL COLMA"

2 - La sede istituzionale dell'Unione Montana è collocata in Comune di Bosio; le adunanze degli organi elettivi collegiali si svolgono di regola nella predetta sede o presso le sedi dei Comuni aderenti.

3 - Nell'ambito del territorio dell'Unione possono essere costituiti uffici distaccati, individuati dall'organo esecutivo.

ARTICOLO 3 - PRINCIPI DELLA PARTECIPAZIONE

1 - L'Unione promuove la partecipazione alla formazione delle scelte politico amministrative e garantisce l'accesso alle informazioni e agli atti dell'Ente.

2 - Tutti i cittadini possono rivolgere al Presidente dell'Unione, anche mediante gli sportelli informativi locali, istanze, petizioni e proposte su materie inerenti alle attività dell'amministrazione.

3 - L'Unione, nei procedimenti relativi all'adozione di atti che interessano specifiche categorie di soggetti, può consultare associazioni di categoria e soggetti portatori di interessi diffusi.

4 - Le modalità della partecipazione e dell'accesso sono stabilite da specifico regolamento adottato nel rispetto della normativa vigente.

ARTICOLO 4 - DISPOSIZIONI PER L'ESERCIZIO IN FORMA ASSOCIATA DELLE FUNZIONI E DEI SERVIZI

1 - Lo svolgimento delle funzioni o dei servizi affidati dai Comuni all'Unione è disciplinato da apposito regolamento approvato, su proposta dell'organo esecutivo, dal Consiglio dell'Unione con il voto favorevole della metà più uno dei consiglieri votanti, fatto salvo il numero legale per rendere valida la seduta.

2 - Ai sensi dell'articolo 32, comma 5 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., i Comuni partecipanti conferiscono all'Unione le risorse umane e strumentali per l'esercizio delle funzioni attribuite. Le risorse finanziarie relative saranno garantite da trasferimenti erogati dai Comuni, in base al fabbisogno e con criteri di ripartizione concordati dai Comuni stessi.

I trasferimenti da parte dei Comuni partecipanti saranno tra essi concordati e ripartiti, salvo diverso accordo, in base all'entità demografica.

Le risorse umane verranno garantite mediante comandi di personale, trasferimenti, eventuali assunzioni secondo modalità di legge e privilegiando in dette assunzioni la mobilità, specie dalle disciolte Comunità Montane.

Le risorse umane avranno, in fase di avvio, la consistenza di due unità operative, fornite mediante comando parziale, da parte dei Comuni partecipanti.

Le risorse strumentali saranno procurate mediante l'impiego delle risorse finanziarie e mediante l'utilizzo di strumentazione in dotazione ai Comuni partecipanti.

In particolare, i locali saranno forniti gratuitamente dal Comune di Bosio, i mezzi da destinare alla protezione civile, in numero di due (un autocarro e una macchina operatrice), saranno forniti a titolo gratuito dagli altri Comuni, previo accordo, i mezzi informatici e quanto necessario al funzionamento degli uffici (due computer, scrivanie, sedie, eccetera).

Saranno garantiti in ogni caso i livelli occupazionali.

3 - Le funzioni ed i servizi trasferiti dai Comuni all'Unione contestualmente all'istituzione dell'Unione stessa sono individuati all'articolo 1, comma 4 del presente Statuto.

4 - L'esercizio di ulteriori funzioni e servizi può essere trasferito all'Unione dai Comuni partecipanti con specifico atto deliberativo favorevole di tutti i Consigli Comunali dei Comuni aderenti all'Unione. Il trasferimento deve essere approvato con atto favorevole del Consiglio dell'Unione.

5 - L'Unione può esercitare funzioni e servizi anche per conto di Comuni non partecipanti all'Unione, previa stipula con gli stessi di una convenzione ai sensi dell'articolo 30 del D.Lgs. n. 267/2000.

CAPO II - ORGANI DI GOVERNO

ARTICOLO 5 - ORGANI DI GOVERNO DELL'UNIONE

1 - Sono organi di governo dell'Unione:

- a) il Consiglio
- b) la Giunta
- c) il Presidente

2 - Gli organi dell'Unione, Presidente, Giunta e Consiglio, sono formati, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, da amministratori in carica dei comuni associati e a essi non possono essere attribuite retribuzioni, gettoni e indennità o emolumenti in qualsiasi forma percepiti.

ARTICOLO 6 - COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO

1 - Il Presidente è scelto tra i Sindaci dei comuni associati e la Giunta tra i componenti dell'esecutivo dei comuni associati. Il Consiglio è composto da consiglieri eletti dai singoli consigli dei comuni associati tra i propri componenti, ed esprime due rappresentanti della maggioranza (fra i quali il Sindaco) e un rappresentante della minoranza.

Per consigliere di minoranza si intende un componente del Consiglio eletto in una lista in contrapposizione a quella del Sindaco.

Nel caso di più liste di minoranza verrà nominato un solo consigliere proposto dalle minoranze riunite al Consiglio comunale.

Qualora non fosse presente la minoranza i Consigli Comunali esprimono solo due rappresentanti, uno dei quali è il Sindaco.

2 - Il Consiglio ha un mandato amministrativo ordinario di cinque anni.

3 - In caso di scioglimento di un Consiglio Comunale, il Comune è rappresentato dal Commissario.

4 - Al fine di garantire la continuità amministrativa e l'adozione di atti urgenti ed improcrastinabili nei casi di rinnovo o commissariamento di uno o più Comuni, il numero dei componenti del Consiglio dell'Unione necessari a rendere valida la seduta è ridotto in misura pari ai Consiglieri legittimamente in carica ai sensi delle presenti norme statutarie.

ARTICOLO 7 - SEDUTA DI INSEDIAMENTO DEL CONSIGLIO

1 - La prima seduta del Consiglio è convocata in prima convocazione entro e non oltre 10 giorni dal completamento delle designazioni e in seconda convocazione entro ulteriori 10 giorni. I Consigli Comunali provvederanno alle nomine entro 30 giorni dalla convalida degli eletti. La prima seduta del Consiglio dell'Unione Montana è presieduta dal Sindaco del Comune con il maggior numero di abitanti che pone all'ordine del giorno la convalida degli eletti e l'elezione del Presidente del Vicepresidente e della Giunta.

ARTICOLO 8 - COMPETENZE DEL CONSIGLIO

1 - Il Consiglio dell'Unione elegge, con votazione separata, il Presidente, il Vicepresidente (almeno uno dei quali deve essere membro di un "Comune Montano") e i componenti della Giunta, nella prima adunanza, subito dopo la convalida dei Consiglieri.

2 - Il Consiglio esercita l'attività d'indirizzo e controllo politico amministrativo dell'Unione. La competenza del Consiglio è limitata all'approvazione degli atti fondamentali che l'articolo 42, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000 prevede per i Consigli Comunali, salvo quanto diversamente stabilito dal presente statuto.

3 - Il Consiglio, al fine di perseguire le finalità di promozione dello sviluppo socioeconomico e di tutela del proprio territorio, adotta ad inizio mandato, su proposta della Giunta, uno specifico documento programmatico inerente all'attività dell'Unione.

4 - Il Consiglio non può delegare le proprie funzioni ad altri organi dell'Unione.

ARTICOLO 9 - FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO

1 - Il Consiglio è convocato dal Presidente in sessione ordinaria, di norma, almeno due volte l'anno. Il Consiglio è altresì convocato in seduta straordinaria allorché se ne ravvisi la necessità e quando ne facciano richiesta un terzo dei Consiglieri.

2 - Il Consiglio adotta, a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, il regolamento che disciplina la propria organizzazione e funzionamento. Con la stessa maggioranza il Consiglio provvede alle eventuali modificazioni.

3 - Il Consiglio dell'Unione è presieduto da un Presidente del Consiglio dell'Unione, eletto nel suo seno.

ARTICOLO 10 - STATUS DEI CONSIGLIERI

1 - La posizione giuridica e lo status dei Consiglieri sono regolati dalla legge. Si applicano ai Consiglieri dell'Unione le norme del capo secondo D.Lgs. n. 267/2000, in quanto compatibili.

2 - I Consiglieri hanno il diritto di presentare interrogazioni, mozioni, interpellanze e altri diritti di iniziativa nei confronti della Giunta, del Presidente e degli Assessori con le modalità previste dal regolamento adottato dal Consiglio.

3 - I Consiglieri sono tenuti a partecipare alle sedute del Consiglio e delle Commissioni di cui fanno parte.

4 - Presidente, Giunta e membri del Consiglio dell'Unione non percepiscono alcuna indennità o gettone di presenza.

ARTICOLO 11 - DURATA IN CARICA DEI CONSIGLIERI E CAUSE DI INELEGGIBILITÀ O DI INCOMPATIBILITÀ

1 - I Consiglieri durano in carica fino al subingresso dei loro successori, a seguito del rinnovo delle amministrazioni dei Comuni aderenti, salvi restando casi di nullità dell'elezione, di decadenza o cessazione anticipata dalla carica, previsti dalla legge o dallo Statuto, o il caso di sostituzione del rappresentante da parte del Consiglio Comunale di appartenenza.

2 - I rappresentanti di un Comune il cui Consiglio Comunale sia stato disciolto decadono dalla data di insediamento del Commissario. Il Commissario sostituisce ad ogni effetto i rappresentanti del comune negli organi dell'Unione.

ARTICOLO 12 - SOSTITUZIONE DEI CONSIGLIERI

1 - I Sindaci membri del Consiglio dell'Unione non decadono, salvo commissariamento, dimissioni, morte o altre cause previste dalla legge, nullità dell'elezione o altre cause di incompatibilità o decadenza previste dalla legge.

2 - La sostituzione dei singoli consiglieri può verificarsi nei seguenti casi:

a) dimissioni;

b) decadenza per assenza ingiustificata a tre sedute consecutive del Consiglio;

c) revoca;

d) nullità dell'elezione, perdita della qualità di Consigliere Comunale o dell'Unione, altre cause di incompatibilità o decadenza previste dalla legge;

e) morte o altre cause previste dalla legge.

3 - Nei casi suddetti, il Consiglio Comunale deve nominare, entro 10 giorni, un nuovo consigliere.

ARTICOLO 13 - COMMISSIONI CONSILIARI

1 - Il Consiglio per l'esercizio delle proprie funzioni può avvalersi di Commissioni consiliari composte da Consiglieri dell'Unione e disciplinate dal regolamento di cui all'art. 9 comma 2 del presente Statuto.

ARTICOLO 14 - ELEZIONE DEL PRESIDENTE

1 - Il Presidente dell'Unione è eletto dal Consiglio scegliendolo tra i Sindaci dei Comuni membri.

2 - L'elezione del Presidente, del Vicepresidente e della Giunta avviene con votazione palese, a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati. Nel caso non si raggiunga la maggioranza predetta, si procede a una seconda votazione con ballottaggio tra i due che hanno riportato il maggior numero di voti. In caso, ancora, non venga raggiunta una maggioranza sarà nominato Presidente il più vecchio dei due candidati.

ARTICOLO 15 - COMPETENZE DEL PRESIDENTE

1 - Il Presidente dell'Unione è il legale rappresentante dell'Ente, assicura l'unità dell'attività

politico-amministrativa, anche tramite il coordinamento dell'attività degli organi collegiali e dei componenti della Giunta, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici nonché all'esecuzione degli atti, sovrintende altresì all'espletamento delle funzioni attribuitegli dallo Statuto e dai regolamenti.

2 - Nell'esercizio delle competenze indicate nel primo comma, il Presidente, in particolare:

- a) rappresenta l'Unione in tutti i rapporti e le sedi istituzionali e sociali competenti;
- b) firma tutti gli atti, ove tale potere non sia attribuito ad altri dalla legge o dallo Statuto, nell'interesse dell'Unione;
- c) convoca e presiede la Giunta, fissando l'ordine del giorno;
- d) convoca il Consiglio stabilendo l'ordine del giorno. Presiede il Consiglio in caso di assenza e/o impedimento del Presidente del Consiglio;
- e) firma i verbali e le deliberazioni della Giunta e del Consiglio congiuntamente al segretario verbalizzante;
- f) impartisce ai componenti della Giunta le direttive politiche e amministrative relative all'indirizzo generale;
- g) coordina e stimola l'attività dei singoli componenti della Giunta; viene da questi informato di ogni iniziativa che influisca sull'indirizzo politico amministrativo dell'Unione; può in ogni momento sospendere l'esecuzione di atti dei componenti della Giunta, da lui incaricati per sottoporli all'esame della stessa;
- h) svolge attività propulsiva nei confronti degli uffici e dei servizi, impartendo direttive, indicando obiettivi e attività necessarie per la realizzazione dei programmi dell'ente, anche sulla base delle indicazioni della Giunta;
- i) riceve le interrogazioni, le interpellanze, le mozioni, le istanze, le proposte e le petizioni da sottoporre al Consiglio.

3 - Tra i componenti della Giunta deve essere indicato il Vicepresidente che sostituisce il Presidente in tutte le funzioni in caso di assenza o impedimento, anche temporaneo dello stesso, assumendone tutti i poteri.

ARTICOLO 16 - CESSAZIONE DALLA CARICA

1 - Oltre che per la perdita della carica di Sindaco, il Presidente cessa dalla carica per morte, dimissioni o sopravvenute cause di incompatibilità. Le dimissioni, indirizzate per iscritto al Consiglio, sono immediatamente efficaci dalla data di acquisizione al registro di protocollo dell'Unione Montana. Le dimissioni sono irrevocabili e non necessitano di presa d'atto.

Le dimissioni, decadenza o cessazione dalla carica di Presidente dell'Unione comportano l'avvio della procedura di elezione da parte del Consiglio dell'Unione di un nuovo Presidente, del Vicepresidente e della relativa Giunta. Il rappresentante del Comune con il maggior numero di abitanti convoca a tal fine il Consiglio nel termine di 20 giorni dalla data di dimissioni, decadenza o cessazione.

2 - Il Presidente cessa altresì dalla carica in caso di approvazione da parte del Consiglio di una

mozione di sfiducia, votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei suoi componenti. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri, escluso il Presidente, e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.

ARTICOLO 17 - COMPOSIZIONE ED ELEZIONE DELLA GIUNTA

1 - La Giunta è l'organo esecutivo dell'Unione, essa è composta dal numero massimo di 4 membri (Presidente escluso).

2 - Tra i componenti della Giunta è indicato l'Assessore di un Comune montano a cui è attribuita apposita delega per l'esercizio da parte dell'Unione delle specifiche competenze di tutela e promozione della montagna in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 44, comma secondo, della Costituzione e della normativa in favore dei territori montani.

ARTICOLO 18 - FUNZIONAMENTO E COMPETENZE DELLA GIUNTA

1 - La Giunta collabora con il Presidente nel governo dell'Unione e nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio, al quale riferisce annualmente circa la propria attività e svolge attività propositive e di impulso nei confronti del Consiglio stesso.

2 - La Giunta, in particolare, provvede: ad adottare tutti gli atti di amministrazione che non siano riservati al Consiglio e non rientrino nelle competenze del Presidente previste dallo Statuto, ad adottare eventualmente, in via d'urgenza, le deliberazioni comportanti variazioni di bilancio da sottoporre a ratifica del Consiglio entro i termini previsti dalla legge; ad approvare le convenzioni con altri Enti pubblici che non siano riservate alla competenza del Consiglio; a dare attuazione agli indirizzi del Consiglio; ad esercitare tutte le altre funzioni attribuitegli dallo Statuto e dai Regolamenti; ad approvare il Regolamento degli uffici e dei servizi.

3 - La Giunta è convocata e presieduta dal Presidente dell'Unione, o da chi legittimamente lo sostituisce, ogni qualvolta ne ravvisi la necessità o su richiesta di uno dei componenti.

4 - La Giunta delibera con la presenza della maggioranza dei componenti e con votazione palese, fatti salvi i casi in cui la legge o i regolamenti prevedano la votazione segreta.

5 - Alle proposte di deliberazione della Giunta si applica l'articolo 49 del D.Lgs. n. 267/2000.

6 - La sostituzione del Vicepresidente o di altro componente della Giunta, decaduto, dimissionario o cessato dalla carica deve avvenire da parte del Consiglio dell'Unione Montana su proposta del Presidente, nel termine di trenta giorni dal momento in cui è avvenuta o nella prima seduta utile del Consiglio.

CAPO III - ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO

ARTICOLO 19 - PRINCIPI GENERALI

1 - Gli uffici e i servizi dell'Unione sono organizzati secondo i principi di buon andamento,

imparzialità, economicità, funzionalità, efficienza ed efficacia.

2 - L'organizzazione delle strutture è impostata secondo uno schema flessibile in rapporto ai programmi dell'amministrazione e al progressivo trasferimento di funzioni e servizi comunali o di funzioni e compiti conferiti dalla Regione o dalla Provincia. L'organizzazione è ispirata a principi di partecipazione, responsabilità, valorizzazione dell'apporto individuale e qualificazione professionale del personale.

3 - Sulla base delle direttive dell'organo esecutivo, l'organizzazione è articolata, per quanto possibile e utilizzando prioritariamente personale comunale, con uffici, recapiti e/o sportelli collocati anche presso i Comuni diversi da quella sede dell'Unione, per non allontanare i servizi dai cittadini e dalle imprese.

4 - L'Unione garantisce al personale e alle organizzazioni sindacali, che lo rappresentano, la costante informazione sugli atti e sui provvedimenti attinenti ai dipendenti, nonché il pieno rispetto delle norme di legge e contrattuali in materia di diritti sindacali. Il funzionamento e l'attività amministrativa si uniformano al principio della separazione fra poteri di indirizzo e controllo politico-amministrativo, che spettano agli organi di governo, e poteri di gestione amministrativa, finanziaria e tecnica, che spettano ai responsabili degli uffici.

5 - L'Unione promuove l'ottimizzazione della qualità dei servizi erogati ai cittadini anche mediante l'uso di strumenti informatici che assicurino la connessione e l'effettiva integrazione tra gli uffici dei Comuni e quelli dell'Unione e un più facile accesso ai cittadini stessi.

ARTICOLO 20 - REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE E DOTAZIONE ORGANICA

1 - L'Unione disciplina l'organizzazione degli uffici e dei servizi mediante un regolamento approvato dalla Giunta nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio e dei principi statutari.

2 - Il regolamento definisce l'assetto della struttura organizzativa dell'Unione e disciplina l'esercizio delle funzioni di direzione determinandone finalità e responsabilità.

3 - Per quanto riguarda le risorse umane, strumentali e finanziarie, si rinvia all'articolo 4 comma 2 del presente Statuto.

4 - La dotazione organica dell'Unione prevede la qualifica di Segretario, quale coordinatore dell'organizzazione dell'Ente.

5 - La funzione di Segretario dell'Unione è svolta dal Segretario di uno dei Comuni facenti parte dell'Unione.

CAPO IV - ORDINAMENTO FINANZIARIO E CONTABILE

ARTICOLO 21 - PRINCIPI GENERALI

1. All'Unione si applicano le norme in materia di finanza e contabilità previste dalle leggi.

2. L'ordinamento finanziario e contabile è disciplinato, nei limiti stabiliti dalla legge, dal regolamento di contabilità approvato dal Consiglio dell'Unione.

ARTICOLO 22 - FINANZE DELL'UNIONE

1 - L'Unione gode di autonomia finanziaria fondata sulla certezza delle risorse proprie e trasferite.

2 - In particolare all'Unione competono le entrate derivanti da:

- fondo regionale per la montagna di cui all'articolo 50 della L.R. 2 luglio 1999, n. 16;
- fondi assegnati ai sensi dell'art. 8 della L.R. 20 gennaio 1997, n. 13 per le attività di difesa e tutela dell'assetto idrogeologico del territorio montano;
- tasse, tariffe e contributi sui servizi affidati dai Comuni;
- trasferimenti e contributi ordinari dello Stato, della Regione e degli Enti locali;
- trasferimenti delle risorse dei Comuni partecipanti per l'ordinario funzionamento e per l'esercizio delle funzioni e dei servizi trasferiti o, comunque, convenzionati;
- contributi erogati dall'Unione Europea e da altri organismi;
- contributi regionali e statali a titolo di incentivazione delle gestioni associate;
- trasferimenti della Regione e della Provincia per l'esercizio delle funzioni e servizi conferiti o assegnati;
- trasferimenti comunitari, statali, regionali e dei Comuni partecipanti per spese di investimento;
- rendite patrimoniali;
- accensione di prestiti prestazioni per conto di terzi;
- altri proventi o erogazioni.

ARTICOLO 23 - BILANCIO E PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA

1 - Il Consiglio delibera il bilancio annuale di previsione entro i termini di legge stabiliti per i Comuni. Lo schema di bilancio è predisposto dall'organo esecutivo che si coordina con i Comuni al fine di assicurare l'omogeneità funzionale dei rispettivi documenti contabili.

2 - Il bilancio annuale di previsione è redatto in termini di competenza osservando i principi dell'universalità, unità, annualità, veridicità, pubblicità, integrità e pareggio economico finanziario.

3 - Il bilancio di previsione è corredato dal documento unico di programmazione (DUP) previsionale e programmatico triennale.

ARTICOLO 24 - CONTROLLI INTERNI.

1 - L'Unione applica le procedure dei controlli interni stabilite per i Comuni di pari entità demografica dalla vigente normativa.

ARTICOLO 25 - RENDICONTO DI GESTIONE

1 - Il Consiglio approva il rendiconto di gestione entro il termine previsto dalle disposizioni normative vigenti su proposta dell'organo esecutivo, che lo predispose insieme alla relazione illustrativa e agli allegati previsti dalla legge.

2 - Copia del rendiconto è resa disponibile ai Consigli Comunali.

ARTICOLO 26 - REVISORE DEI CONTI

1 - La normativa della revisione economica finanziaria è dettata dal D. Lgs. 267/2000 art 239 che ne disciplina nello specifico le attribuzioni, i compiti, le funzioni e i limiti; Il revisore dei conti è individuato mediante sorteggio effettuato dalla Prefettura di competenza e convalidato dal Consiglio dell'Unione Montana.

2 - Competono al Revisore le funzioni previste dalla legge e dal regolamento di contabilità.

3 - Il Revisore non è revocabile, salvo i casi previsti dalla legge o per incompatibilità sopravvenuta. L'esercizio delle funzioni di Revisore è incompatibile con qualsiasi altra attività professionale resa a favore dell'Unione.

4 - Nell'esercizio delle sue funzioni il Revisore ha diritto di accesso agli atti e documenti comunque connessi alla sfera delle sue competenze.

5 - La cancellazione o la sospensione dal ruolo professionale è causa di decadenza.

6 - Il compenso annuale del revisore è determinato dal Consiglio all'atto della nomina per tutta la durata dell'incarico ed entro i limiti stabiliti dalla normativa vigente.

ARTICOLO 27 - SERVIZIO DI TESORERIA

1 - Il Servizio di tesoreria è affidato, mediante procedura ad evidenza pubblica, ad un soggetto abilitato nel rispetto della normativa vigente in materia.

2 - Il Servizio di tesoreria è disciplinato dal regolamento di contabilità e dalla convenzione con il Tesoriere.

ARTICOLO 28 - PATRIMONIO

1 - Il patrimonio dell'Unione è costituito:

- a) da eventuali beni mobili e immobili della preesistente Comunità montana Appenino Aleramico Obertengo, nei limiti di quanto di sua eventuale spettanza territoriale;
- b) dai beni mobili e immobili acquisiti dalla Unione in seguito alla sua costituzione;
- c) dalle partecipazioni societarie;
- d) altri cespiti patrimoniali comunque acquisiti.

CAPO V - DURATA, RECESSO E SCIoglimento

ARTICOLO 29 - DURATA DELL'UNIONE

1 - L'Unione ha durata illimitata, salvo il diritto di recesso del singolo Comune ed i casi di scioglimento anticipato.

ARTICOLO 30 - RECESSO DEL COMUNE

1 - Ciascun Comune partecipante all'Unione può recedervi unilateralmente.

2 - La deliberazione di recesso va assunta dal Consiglio Comunale del Comune recedente con la maggioranza richiesta per le modifiche statutarie, evidenziando i motivi che hanno determinato la volontà di recedere;

3 - La deliberazione di recesso è trasmessa entro 10 giorni dalla sua adozione al Presidente dell'Unione, ai Sindaci dei Comuni aderenti ed alla Regione.

ARTICOLO 31 - EFFETTI E ADEMPIMENTI DERIVANTI DAL RECESSO

1 - Il recesso deve essere deliberato entro il 30 giugno ed ha effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo.

2 - Il Comune recedente e l'Unione definiscono d'intesa gli effetti del recesso relativamente al patrimonio ed ai rapporti giuridici in corso, applicando di norma i seguenti criteri:

- a) obbligazioni: il Comune receduto rimane obbligato soltanto per gli impegni assunti antecedentemente alla data di adozione della delibera di recesso, che sono gestiti fino alla scadenza dell'impegno assunto.
- b) patrimonio: il patrimonio acquisito dall'Unione rimane nella disponibilità dell'Unione medesima ad eccezione di ciò che è stato conferito dal Comune receduto e che è ritenuto non indispensabile per il proseguimento dell'esercizio associato da parte dell'unione. Il Comune receduto rientra nella disponibilità dei beni conferiti all'Unione nel caso in cui gli stessi non siano necessari per il regolare svolgimento dell'attività istituzionale e amministrativa dell'Unione stessa; per beni non indispensabili per il perseguimento dell'esercizio associato da parte dell'Unione o non necessari per il regolare svolgimento dell'attività amministrativa ed istituzionale, si intendono i beni non suscettibili di essere sostituiti con altri, fungibili;
- c) interventi: sono di competenza dell'Unione gli interventi oggetto di programmazione regionale, provinciale o locale fino ad esaurimento del ciclo di programmazione anche nel territorio del Comune receduto;
- d) è garantita la continuità nello svolgimento delle funzioni, anche mediante integrazioni di trasferimenti finanziari, strumentali e di risorse umane. Sono salvaguardati i rapporti di lavoro del personale che presta servizio a qualsiasi titolo presso l'Ente.

3 - Qualora non si pervenga all'intesa, la definizione degli effetti del recesso è demandata ad un

collegio arbitrale composto da un rappresentante del Comune receduto, un rappresentante dell'Unione ed un terzo rappresentante nominato d'intesa dalle parti.

ARTICOLO 32 - SCIoglimento DELL'UNIONE

- 1 - L'Unione si scioglie quando vengano meno i requisiti di legge previsti per la sua costituzione.
- 2 - I Comuni facenti parte dell'Unione al momento del suo scioglimento, definiscono d'intesa tra loro gli effetti relativamente al patrimonio ed ai rapporti giuridici in corso.
- 3 - Il Personale trasferito all'Unione ritorna in organico presso il Comune di provenienza e gli eventuali dipendenti assunti direttamente dall'Unione presso uno o più dei Comuni aderenti, ove possibile.
- 4 - È garantita la continuità nello svolgimento delle funzioni mediante l'adesione ad altre forme di aggregazione consentite dalla legge, ovvero mediante l'esercizio di tale svolgimento in forme consentite dalla vigente normativa. Sono salvaguardati i rapporti di lavoro del personale che presta servizio a qualsiasi titolo presso l'Ente.

CAPO VI - MODIFICHE STATUTARIE

ARTICOLO 33 - MODIFICHE STATUTARIE

1 - Le modifiche allo Statuto sono di competenza del Consiglio dell'Unione e sono approvate con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri, ai sensi dell'art.6 del testo unico enti locali.

Le modifiche statutarie entrano in vigore decorsi trenta giorni dall'affissione all'albo pretorio dell'Ente.

CAPO VII - NORME TRANSITORIE E FINALI

ARTICOLO 34 - ATTI REGOLAMENTARI

1 - Fino all'emanazione degli atti regolamentari da parte dei propri organi, all'Unione si applicano, provvisoriamente e in quanto compatibili, i regolamenti adottati dal Comune di maggior entità demografica.

ARTICOLO 35 – MODIFICHE ALLA COMPOSIZIONE DELL'UNIONE MONTANA

1 - A fare data dal 01.01.2022 la composizione dell'Unione Montana sarà modificata da variazioni relative all'adesione e dall'uscita di comuni, pertanto sarà così composta: Belforte Monferrato, Bosio, Casaleggio Boiro, Lerma, Molare, Montaldeo, Mornese, Silvano d'Orba e Tagliolo Monferrato”

ARTICOLO 36 – NORMA TRANSITORIA

“1. Al fine di evitare che – a seguito dell’entrata in vigore delle norme modificate del presente Statuto, tra cui in particolare della di cui all’articolo 6 sulla composizione del Consiglio – possano emergere contrasti interpretativi sulla modalità di composizione del Consiglio o di squilibrio in seno al medesimo, si stabilisce che la norma di cui al predetto articolo 6 – la quale prevede due rappresentati di maggioranza per ogni Comune e uno di minoranza – abbia efficacia con decorrenza dalla tornata elettorale per il rinnovo delle cariche comunali del primo fra i Comuni facenti parte dell’Unione che andrà alle urne.

2. A far data dall’elezione delle nuove cariche comunali del primo fra i Comuni facenti parte dell’Unione Montana che andrà alle urne, il quale esprimerà il numero di componenti in seno al Consiglio in ragione del nuovo articolo 6 del presente Statuto, gli altri Comuni facenti parte dell’Unione Montana dal Tobbio al Colma, che non siano andati al voto o non abbiano votazioni imminenti, comunicheranno entro la prima adunanza del Consiglio successiva all’elezione predetta (e comunque non oltre sessanta giorni dall’elezione) i nominativi dei consiglieri (o del consigliere), eletti all’interno del Consiglio comunale di ognuno di essi, che andranno ad affiancare il membro già presente in Consiglio, in tal modo uniformando la composizione dell’intero Consiglio dell’Unione Montana.”

ARTICOLO 37 - RINVIO

1 - Per quanto non previsto dal presente Statuto si fa espresso rinvio alle norme del D.Lgs. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”.

ARTICOLO 38 - ENTRATA IN VIGORE

1 - Il presente Statuto entra in vigore nei termini e con le modalità previste all’articolo 6, comma 5 del D.Lgs. 267/2000.